



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "A"

DPD - Dipartimento AGRICOLTURA

Prot. n. RA0191198

Pescara, 24/06/2020

Ai Servizi Territoriali per l'Agricoltura

OGGETTO: PSR 2014-2020 – Disposizioni operative relative ai controlli sulle domande di pagamento.

Come noto, con la Determinazione Direttoriale DPD 164 del 21/05/2020 è stato adottato il “Manuale delle procedure” del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 che ha sostituito le “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020” aggiornate, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale DPD/364 del 19/9/2018.

Nel predetto Manuale, al paragrafo 9 “Sanzioni” è stata eliminata, rispetto alle precedenti “Linee guida” la parte relativa alle decurtazioni riguardanti le fattispecie in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa. Nello specifico è stata eliminata la seguente previsione: *[Qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata. In entrambi i casi, se la spesa finale documentata è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.]*

In linea con quanto disposto nel “Manuale delle procedure”, nelle more dell’emanazione di nuove disposizioni regionali riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020, nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali, deve ritenersi superato **il paragrafo 5.3 delle precedenti disposizioni regionali**, “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 riguardanti riduzioni ed esclusioni per



GIUNTA REGIONALE

DPD - Dipartimento AGRICOLTURA

inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali adottate con DPD 365 del 16/10/2018¹.

Ne consegue, pertanto, che in applicazione delle presenti disposizioni operative non deve più essere applicata la decurtazione del contributo in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata, qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa e in ogni caso superiore al 70% di essa.

Quanto stabilito nella presente nota si applica a tutte le domande di pagamento, non ancora autorizzate al pagamento, alla data di adozione delle presenti disposizioni operative, al fine di non determinare disparità di trattamento tra i beneficiari del programma nelle more del perfezionamento della determinazione concernente le riduzioni e le esclusioni.

Nel raccomandare l'osservanza delle disposizioni applicative di cui alla presente nota, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Direttrice del Dipartimento

L'Autorità di Gestione del

PSR Abruzzo 2014-2020

Dott.ssa Elena SICO

Certificatore Aruba S.p.A

Firma Digitale n. 6130940002309000

Validità 28/07/2022

¹ Si tratta, nello specifico, del seguente paragrafo: [*“5.3 Sanzioni previste dalle Linee Guida Operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2014/2020 approvate con DPD 178/2016 del 14/12/2016 e ss. mm. ii. (DPD/157 del 09/05/2017) Qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata. Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata. In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.”*].